

**CONSIDERAZIONI SULLA CORRESPONSIONE DI
TRATTAMENTI ECONOMICI SOSTITUVI DELLE FERIE
NON FRUITE DAL PERSONALE DOCENTE ED ATA (C.D.
MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON FRUITE)**

1. La bozza di circolare diffusa dal Miur, avente ad oggetto la monetizzazione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente ed ATA, reca chiarimenti sull'applicazione da dare all'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135/2012, nonché all'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con particolare riferimento *“alle date di decorrenza di quanto ivi disposto”*.

2. Con la presente nota, lo Snals intende formulare alcune osservazioni, contestando l'interpretazione dell'attuale quadro normativo fornita dall'Amministrazione con la bozza di circolare in commento, ritenuta gravemente pregiudizievole per il personale scolastico.

Come è noto, **l'art. 13 del CCNL scuola 2006/2009** statuisce che:

“1. Il dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito”.

“8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto dal comma 15”.

“9. Le ferie devono essere fruiti dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata

alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi.....”.

“15. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruiti, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo determinato che per il personale a tempo indeterminato”.

L'art. 19 del CCNL scuola prevede che:

“1. Al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi”.

“2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.

Successivamente, il decreto legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, nel suo testo originario ha previsto che *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), **sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.** La presente disposizione si applica*

anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa per il dirigente responsabile”.

Senonchè, sul punto è intervenuta la **Legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228)** che, all' art. 1, commi 54, 55 e 56 ha rispettivamente previsto che:

“54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

“55. All'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, è aggiunto, infine, il seguente periodo: il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

“56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013”.

3. Orbene, con riferimento al quadro normativo suesposto, il Ministero della pubblica istruzione, unitamente alla competente direzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed alla direzione generale del personale scolastico del Miur, con la bozza di circolare in commento:

– sostiene che, a decorrere dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. 95/2012, e sino al 31 dicembre 2012, il personale scolastico, quantomeno quello a tempo determinato, risulta obbligato a fruire delle ferie anche nei periodi di sospensione delle lezioni, dato atto che per il personale a tempo indeterminato i periodi di sospensione delle attività didattiche sarebbero capienti rispetto alle ferie maturate. L'art. 19, comma 2, terzo periodo, del CCNL scuola 2006/2009 risulterebbe quindi disapplicato a far data dal 7 luglio 2012;

– sostiene che, per effetto dell'art. 1, comma 54 della Legge di stabilità, risulta ampliato, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale, il periodo entro cui il personale scolastico assunto a tempo indeterminato può essere collocato in ferie, ricomprendendovi anche i periodi di sospensione delle lezioni; in ragione della circostanza che il successivo comma 56 differisce al 1 settembre 2013 la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con il disposto dei precedenti commi 54 e 55, l'ampliamento del periodo predetto trova applicazione a decorrere da quest'ultima data;

– sostiene che, per effetto dell'art. 1, comma 55 Legge di stabilità, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

4. Per quanto concerne quest'ultimo punto, è bene richiamare l'attenzione sulla circostanza che, ad avviso del Ministero, il nuovo regime di monetizzazione delle ferie per il personale scolastico a tempo determinato troverebbe applicazione dal 1 gennaio 2013, anziché dal 1^o settembre 2013, in quanto il citato comma 55 non comporterebbe alcuna disapplicazione di norma contrattuale e, quindi, non potrebbe operare il

differimento a questa seconda data contemplato dal successivo comma 56.

* * *

Ebbene, le considerazioni svolte nella bozza di circolare si prestano a delle precise considerazioni critiche.

Al riguardo, è bene prendere le mosse dal rilievo che *la ratio* dei menzionati commi 54 e 55 dell'art. 1 della Legge di stabilità è quella di integrare una normativa (l'originario art. 5, comma 8, D.L. 95/2012) che, dettata con riferimento al quadro generale del pubblico impiego, risultava di opinabile applicabilità nel settore scolastico, in ragione delle sue peculiarità e ciò tanto con riferimento al personale a tempo indeterminato che a quello a tempo determinato.

In particolare, quanto al personale scolastico a tempo indeterminato risultava palese la contraddizione tra l'imporre al docente di consumare le ferie entro l'anno scolastico di riferimento, inibendogli però al contempo di fruirne durante i periodi di sospensione delle lezioni.

In tal senso, coerentemente, il legislatore, introdotto l'onere di consumazione delle ferie e di divieto di monetizzazione delle stesse, con l'art. 1, comma 54 citato, ha facoltizzato il personale della scuola a goderne anche nei giorni di sospensione delle lezioni.

Tale facoltà, tuttavia, traducendosi in una disapplicazione della norma contrattuale, trova applicazione solamente dal 1° settembre 2013.

Ma, se così è, **solamente a decorrere da tale data può ritenersi operativo il divieto di monetizzazione delle ferie, poiché solamente a partire da tale data il lavoratore è stato messo nella effettiva possibilità di consumare tutte quelle ferie maturate, comprese le pregresse.**

L'affermazione incidentale secondo cui il periodo estivo sarebbe sufficiente a consentire la fruizione di tutte le ferie maturate sino a quel momento dal docente, è infatti una mera illazione teorica.

Per quanto concerne invece il personale a tempo determinato, devono essere svolti i seguenti rilievi.

L'art. 5, comma 8, D.L. 95/2012, ad avviso del Ministero, ha già avuto un primo impatto sull'art. 19 del CCNL regolante il diritto alle ferie dei supplenti.

Senonchè, il legislatore si è reso conto, proprio in ragione delle peculiarità del settore scolastico, che tale disposizione necessitasse di una integrazione con riferimento alla particolare condizione in cui versano i supplenti.

E ciò precisando che il divieto di monetizzazione non opera limitatamente al differenziale tra ferie maturate e quelle effettivamente godibili durante i periodi di sospensione dell'insegnamento.

Non vi è dubbio, pertanto, che tale norma, integrando l'originario art. 5, comma 8, proprio con espresso ed esclusivo riferimento al personale supplente, abbia inciso, nuovamente e diversamente, sulla disciplina contrattuale di cui all'art. 19 CCNL scuola nella sua interezza.

Di talché, per effetto del più volte richiamato art. 56, anche il novellato art. 5, comma 8 D.L. 95/2012, non può non trovare applicazione, nei confronti del personale supplente, che a far data dal 1 settembre 2013.

Anche perché, è ragionevole ritenere (considerazione che vale anche per il personale a tempo indeterminato) che non si possa *impattare* sul regime di godimento delle ferie a metà di anno scolastico in corso.

Non è infatti certamente casuale che l'art. 1, comma 56, Legge di stabilità, individui per il personale scolastico nella data del 1^o settembre

2013 il momento in cui la nuova normativa di cui ai commi 54 e 55, debba trovare applicazione.

Tale circostanza dimostra infatti che, a differenza di altri comparti, nella scuola assuma rilievo ai fini dell'applicazione delle norme del relativo ordinamento non tanto l'anno solare (1[^] gennaio – 31 dicembre) quanto l'anno scolastico (1[^] settembre – 31 agosto dell'anno successivo).

Da ultimo, si ritiene opportuno rammentare che quello delle ferie è un istituto tutelato tanto a livello di normativa di rango costituzionale quanto di livello comunitario.

Ne discende che il quadro normativo sopra illustrato pone seri dubbi di legittimità laddove prevede un sistema in cui si coniuga *tout court* la perdita del diritto al congedo con quella alla correlativa indennità sostitutiva, ancorché il relativo diritto sia stato acquisito per effetto della prestazione lavorativa resa.

Tali dubbi, dovrebbero indurre ad una applicazione rigidamente garantista delle nuove norme, anche in punto di decorrenza temporale, non potendosi ritenere ammissibile che, per l'ennesima volta, diritti dei lavoratori, fondamentali e costituzionalmente tutelati, vengano calpestati a fronte di esigenze di cassa.

Non è certamente un caso che il Tar Lazio, nel rimettere la questione di legittimità costituzionale della nota disposizione di cui all'art. 9 D.L. 78/2010 (norme di contenimento della spesa pubblica), abbia ricordato come lo Stato non debba abusare della sua duplice funzione di legislatore e datore di lavoro per ponendo a carico del pubblico impiegato una serie di oneri per far fronte ad una crisi finanziaria di cui certo il medesimo non è responsabile.

Ufficio Legale
Snals-Confsal